

Delibera n. 61/99 (adottata l'11 maggio 1999)

**DIRETTIVA PER LE SEPARAZIONI CONTABILE
E AMMINISTRATIVA PER I SOGGETTI GIURIDICI
CHE OPERANO NEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA
E RELATIVI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
E COMUNICAZIONE**

(Gazzetta Ufficiale serie generale n.164 del 15 luglio 1999)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 maggio 1999,

Premesso che:

- l'articolo 2, comma 12, lettera f) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) emani le “direttive per la separazione contabile e amministrativa” e verifichi “i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati”;
- l'articolo 2, comma 14 della legge n. 481/95 dispone il trasferimento all'Autorità di "tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazione pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni”;
- l'articolo 3, comma 8, della legge n. 481/95 prevede che per i “soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico la separazione contabile di cui all'articolo 2, comma 12, lettera f), deve essere attuata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concerne, in particolare, le diverse fasi di generazione, di trasmissione e di distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese separate. Tali soggetti pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase”;
- la legge 4 marzo 1958, n.191 (di seguito: legge n. 191/58), secondo cui le società commerciali tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio,

le aziende di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n.2578, e successive modifiche e integrazioni, gli altri enti pubblici che abbiano per oggetto la produzione o la distribuzione di energia elettrica debbono redigere il bilancio di esercizio in conformità ad apposito modello trasmettendone copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

- la legge 9 gennaio 1991, n.9 e in particolare l'articolo 21, comma 11 secondo cui le società commerciali e le imprese elettriche degli enti locali che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono redigere i propri bilanci conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in sostituzione dei modelli allegati alla legge n.191/58, sottoporli a società di revisione per trasmetterli, entro trenta giorni dall'approvazione, alle regioni nel cui territorio insistono le reti di distribuzione, le regioni a loro volta, entro i successivi novanta giorni li inviano, corredati da una propria relazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 191/58;

Visti:

- il decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, recante l'attuazione delle direttive europee 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;

- il decreto del Ministro del tesoro 26 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 157 del 7 luglio 1995, che determina lo schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali;

- il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.194, in particolare, i modelli n.17 e n.20, concernenti rispettivamente il conto economico e il conto del patrimonio per province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane;

- i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 171 del 23 luglio 1996 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 11 luglio 1996), e 17 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 75 dell'1 aprile 1997 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 17 marzo 1997), che determinano lo schema tipo di bilancio per le società, le aziende e gli enti che hanno per oggetto la produzione e/o la distribuzione di energia elettrica;

- la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE), in particolare, i capitoli IV e VI che stabiliscono regole rispettivamente per la gestione della rete di trasmissione e per la separazione e trasparenza della contabilità;

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 75 del 31 marzo 1999, emanato per

l'attuazione della direttiva 96/92/CE;

Vista la delibera 22 settembre 1997, n.99/97, con cui l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 12, lettera f) della legge n. 481/95;

Visti i resoconti delle audizioni speciali dei soggetti interessati al provvedimento dell'Autorità per il quale è stato avviato il procedimento di cui sopra, nonché i documenti consegnati da tali soggetti;

Ritenute:

- l'opportunità di emanare, con riferimento alle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica, una direttiva per la separazione contabile e amministrativa, di cui all'articolo 2, comma 12, lettera f) della legge n. 481/95, al fine di consentire la verifica dell'entità dei costi sostenuti, nonché la loro disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza;
- l'opportunità che le stesse imprese predispongano conti annuali separati per attività, comparti e servizi comuni ad uso esclusivo dell'Autorità e pubblichino nella relazione annuale sulla gestione i dati salienti relativi alle attività del settore dell'energia elettrica;

DELIBERA

Titolo I - Finalità e ambito di applicazione

Articolo 1 Finalità

1. La separazione amministrativa e la separazione contabile perseguono, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, gli obiettivi di rendere trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti giuridici operanti nel settore dell'energia elettrica, di consentire la verifica dei costi delle prestazioni e di assicurare la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, promuovendo la concorrenza e l'efficienza, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi.

2. La separazione amministrativa impone al soggetto giuridico che opera in più attività del settore dell'energia elettrica, o in questo e in altri

settori, la creazione di distinte strutture amministrative, come se fossero imprese separate.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si adottano le seguenti definizioni:

- a) Alta tensione (AT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e non superiore a 150 kV;
- b) Altissima tensione (AAT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;
- c) Attività elettro-nucleare residuale è l'attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n.79/99;
- d) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- e) Bassa tensione (BT) è una tensione nominale tra le fasi non superiore a 1 kV;
- f) Clienti sono le imprese o società di distribuzione, gli acquirenti grossisti e gli acquirenti finali di energia elettrica;
- g) Cliente finale è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio;
- h) Cliente grossista è la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione nei paesi dell'Unione europea;
- i) Cliente idoneo è la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero;
- j) Cliente vincolato è il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, è legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza;
- k) Decreto legislativo n. 79/99 è il decreto legislativo 16 marzo 1999 n.

79 emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

- l) Dispositivo di interconnessione è l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche;
- m) Gruppo societario è l'insieme di società tra le quali sussistano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile;
- n) Impianti di teleconduzione sono le apparecchiature per effettuare le manovre di esercizio sugli impianti e per rilevare lo stato e le condizioni di funzionamento dei medesimi impianti;
- o) Media tensione (MT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e non superiore a 35 kV;
- p) Rete di distribuzione è il complesso delle stazioni di trasformazione, delle linee elettriche a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali, nonché delle porzioni di linee elettriche ad alta tensione non incluse nella rete di trasmissione nazionale;
- q) Rete di trasmissione nazionale è il complesso delle stazioni di trasformazione, delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione e degli impianti di teleconduzione sul territorio nazionale gestito unitariamente;
- r) Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o di distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione di frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione e riavviamento della rete;
- s) Sistema elettrico nazionale è il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione, nonché dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati nel territorio nazionale;
- t) Stazione di trasformazione è il complesso delle apparecchiature utilizzate per trasferire l'energia elettrica tra reti e tensioni diverse.

1. Le norme contenute nei titoli I, II, III e V della presente direttiva si applicano a ogni soggetto giuridico che operi in più attività del settore dell'energia elettrica o in questo e in altri settori, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

2. Le norme contenute nel titolo II non si applicano al soggetto giuridico che:

- a) ceda a terzi un quantitativo annuo di energia elettrica inferiore a 200 GWh;
- b) consegua nel corso dell'esercizio annuale oltre il 90% del valore della produzione da una sola attività e che ceda a terzi, nello stesso esercizio, un quantitativo annuo di energia elettrica inferiore a 400 GWh.

3. Le norme contenute nel titolo III non si applicano al soggetto giuridico che:

- a) ceda a terzi un quantitativo annuo di energia elettrica inferiore a 100 GWh;
- b) consegua nell'esercizio oltre il 90% del valore della produzione da una sola attività e che ceda a terzi, nello stesso esercizio, un quantitativo annuo di energia elettrica inferiore a 200 GWh.

4. Riguardo alle norme contenute nel titolo III, il soggetto giuridico che ceda a terzi un quantitativo di energia elettrica inferiore a 400 GWh:

- a) non è tenuto alla compilazione dello stato patrimoniale e del conto economico dei singoli servizi comuni, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b) della presente direttiva;
- b) può utilizzare altri criteri rispetto a quelli indicati nell'articolo 10, comma 2, della presente direttiva al fine della determinazione dei ricavi di trasferimento fra le attività elettriche. I criteri e le eventuali variazioni devono essere preventivamente comunicati all'Autorità. Se l'Autorità non si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento

della comunicazione, tali criteri e variazioni si ritengono tacitamente approvati.

5. Le norme contenute nel titolo III della presente direttiva si applicano anche alle imprese ammesse alle integrazioni tariffarie, di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le norme contenute nei titoli IV, V e, per quanto compatibili, nei titoli I e III della presente direttiva si applicano a ogni soggetto giuridico che operi unicamente in una *attività* del settore dell'energia elettrica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

7. Le norme contenute nel titolo IV non si applicano al soggetto giuridico che ceda a terzi un quantitativo annuo di energia elettrica inferiore a 100 GWh.

8. Nel caso di soggetti giuridici appartenenti ad un gruppo societario, i quantitativi annui di energia elettrica di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 del presente articolo devono essere calcolati con esclusivo riferimento al valore complessivo delle cessioni verso l'esterno del gruppo societario effettuate dall'insieme dei soggetti giuridici appartenenti al medesimo gruppo.

Articolo 4 Attività

1. Ai fini della presente direttiva vengono individuate, con riferimento al settore dell'energia elettrica, le attività:

- a) *produzione;*
- b) *trasmissione e dispacciamento;*
- c) *proprietà di impianti di trasmissione e di teleconduzione;*
- d) *distribuzione;*
- e) *vendita;*

- f) *attività elettriche estere;*
- g) *altre attività.*

2. Il soggetto giuridico attribuisce alle attività di cui al comma 1 le rispettive componenti patrimoniali ed economiche. Nel caso in cui oltre il 90% del valore di un costo o di un ricavo sia connesso a una sola attività, tale costo o ricavo può essere attribuito integralmente a questa attività.

3. *L'attività produzione* comprende le funzioni della generazione di energia elettrica e dei relativi servizi ausiliari, inclusa la trasformazione di energia elettrica all'interno degli impianti di produzione. Il soggetto giuridico che non operi nella attività di distribuzione e che non ceda energia elettrica a clienti idonei, può assegnare all'attività produzione le funzioni di commercializzazione dell'energia elettrica.

4. *L'attività trasmissione e dispacciamento* comprende le funzioni della gestione della rete di trasmissione nazionale e dei relativi servizi ausiliari.

5. *L'attività proprietà di impianti di trasmissione e di teleconduzione* comprende l'esercizio dei diritti di proprietà delle stazioni di trasformazione, degli impianti di teleconduzione e delle linee elettriche appartenenti alla rete di trasmissione nazionale, nonché le connesse funzioni di manutenzione e sviluppo.

6. *L'attività distribuzione* comprende le funzioni della teleconduzione, le funzioni del trasporto e della trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione in alta, media e bassa tensione, nonché su porzioni di reti non incluse nella rete di trasmissione nazionale.

7. *L'attività vendita* comprende le funzioni della commercializzazione

dell'energia elettrica, ivi inclusa la gestione dei contratti di acquisto e vendita, di importazione ed esportazione, la misurazione e la contabilizzazione dei consumi e la loro fatturazione.

8. Le *attività elettriche estere* comprendono le attività di produzione, trasmissione, distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica svolte all'estero per clienti esteri.

9. Le *altre attività* comprendono attività non appartenenti al settore dell'energia elettrica non elencate nel precedente comma 1, lettere da a) sino ad f). Ai soli fini della presente direttiva, sono comprese nelle altre attività, in particolare:

- a) la produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, quando, con riferimento alle condizioni nominali di esercizio, il rapporto fra le quantità di energia elettrica e di energia termica producibili in assetto cogenerativo sia inferiore ad uno; in caso contrario, detta produzione combinata è assegnata all'attività produzione di cui al comma 3;
- b) il trasporto, la distribuzione e la vendita di energia termica;
- c) la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di infrastrutture semaforiche e di illuminazione pubblica.

Articolo 5 Servizi comuni

1. Le componenti patrimoniali ed economiche non attribuite dal soggetto giuridico in modo diretto alle attività di cui all'articolo 2 della presente direttiva sono imputate ai servizi comuni.

2. Costituiscono servizi comuni:

- a) pianificazione e controllo di gestione, contabilità generale e di gestione, revisione contabile interna ed esterna;

- b) finanza ordinaria e straordinaria;
- c) funzionamento degli organi legali e societari, inclusi presidenza, direzione generale, segreteria generale e protocollo, servizi legale e fiscale, studi economici, *marketing* e relazioni esterne;
- d) servizi del personale e delle risorse umane;
- e) approvvigionamenti, acquisti, trasporti e logistica;
- f) ricerca e sviluppo;
- g) servizi commerciali e di vendita;
- h) servizi di ingegneria e di costruzione;
- i) servizi immobiliari;
- j) servizi informatici;
- k) servizi tecnici e di manutenzione;
- l) servizi di telecomunicazione;
- m) servizi condivisi da generazione e cogenerazione;
- n) altri servizi non compresi.

3. Il soggetto giuridico può attribuire i costi e ricavi comuni utilizzando un numero maggiore di servizi comuni e procedere a questo fine alla disaggregazione di uno o più servizi comuni compresi fra quelli indicati al comma 2 del presente articolo. Devono essere, in tal caso, evidenziate le attribuzioni necessarie per la riconduzione all'insieme dei servizi comuni proposti.

Titolo II - Separazione amministrativa

Articolo 6 Gestione delle attività

Il soggetto giuridico organizza le attività, di cui all'articolo 4 della presente direttiva, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) le gestioni delle attività sono reciprocamente autonome, come se le stesse attività fossero imprese separate;
- b) le procedure del controllo di gestione sono idonee alla rilevazione di informazioni riguardanti eventi e situazioni che possono produrre effetti sullo stato patrimoniale e sul conto economico della singola attività.

Titolo III – Separazione contabile per il soggetto giuridico che opera in più attività

Articolo 7 Comparti di separazione contabile

Con riferimento alle attività del settore dell'energia elettrica, costituiscono comparti di separazione contabile:

a) per *l'attività produzione*:

- i. impianti termoelettrici;
- ii. impianti di cogenerazione;
- iii. impianti con utilizzo di fonti rinnovabili, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99;
- iv. altri impianti con utilizzo di fonti rinnovabili.

b) per *l'attività trasmissione e dispacciamento*:

- i. trasmissione;
- ii. dispacciamento.

c) per *l'attività proprietà degli impianti di trasmissione e di teleconduzione*:

- i. linee elettriche e stazioni di trasformazione;

ii. impianti di teleconduzione.

d) per *l'attività distribuzione*:

i. impianti in AAT e AT, ivi comprese le stazioni di trasformazione AT/MT;

ii. impianti in MT, ivi comprese le stazioni di trasformazione MT/BT;

iii. impianti in BT;

iv. impianti di teleconduzione.

e) per *l'attività vendita*:

i. commercializzazione e gestione di contratti con clienti idonei;

ii. commercializzazione e gestione di contratti con l'acquirente unico;

iii. commercializzazione e gestione di contratti con clienti vincolati.

Articolo 8 Norme di contabilità

1. Il soggetto giuridico adotta sistemi di tenuta della contabilità generale atti a rilevare i fatti amministrativi tra attività, servizi comuni e comparti di cui agli articoli 4, 5, 7 della presente direttiva e redige i conti annuali separati di cui al presente articolo applicando i criteri e le norme adottati per la redazione del bilancio civilistico.

2. Il soggetto giuridico redige, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 1, lo stato patrimoniale e il conto economico ripartiti per attività e servizi comuni e li riporta in allegato alla Relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del Codice civile, accompagnati da commenti esplicativi riguardo, in particolare, le variazioni degli importi di ciascuna voce rispetto all'esercizio precedente.

3. Il soggetto giuridico redige i conti annuali separati, ad uso esclusivo dell'Autorità, come segue:

a) stato patrimoniale e conto economico del soggetto giuridico, ripartiti

per attività e servizi comuni, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 2;

- b) stato patrimoniale e conto economico delle singole attività, ripartite per comparti, e dei singoli servizi comuni, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 3;
- c) nota di commento dei conti annuali separati di cui alle precedenti lettere a) e b), da redigere seguendo le disposizioni previste dall'articolo 2427 del Codice civile per la compilazione della nota integrativa.

4. I conti annuali separati, di cui al comma 3 del presente articolo sono sottoposti a revisione ai fini della certificazione. La relazione di certificazione attesta la corretta applicazione della presente direttiva ed evidenzia eventuali riserve ed eccezioni.

5. Le amministrazioni comunali che gestiscono in economia attività elettriche di cui all'articolo 4, comma 1 della presente direttiva, effettuano, con gli opportuni adattamenti comunicati all'Autorità, la disaggregazione per colonne descritta nei prospetti 1.1 e 1.2 di cui all'allegato 1 e provvedono alla redazione dei conti annuali separati di cui al comma 3 del presente articolo, mantenendo l'articolazione per righe prevista dal modello n.17 relativo al conto economico e dal modello n. 20 relativo al conto del patrimonio come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

6. Le aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c) della legge 8 giugno 1990, n. 142, effettuano, con gli opportuni adattamenti comunicati all'Autorità, la disaggregazione per colonne descritta nei prospetti 1.1 e 1.2 di cui all'allegato n. 1 e provvedono alla redazione dei conti annuali separati di cui al comma 3 del presente articolo, mantenendo l'articolazione per righe come previsto dal decreto del Ministro del tesoro 26 aprile 1995.

7. I conti annuali separati e la nota di commento, accompagnati dalla relazione di certificazione, di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5 e 6, sono trasmessi dal soggetto giuridico all'Autorità entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio.

8. I soggetti giuridici sono tenuti a rendere disponibili all'Autorità ogni anno, sulla base di un modello predisposto dalla stessa Autorità entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, dati per provincia o per altra area geografica e per categoria di utenza, relativi a:

- a) consistenza degli impianti e delle infrastrutture;
- b) costi diretti;
- c) ricavi.

Articolo 9 **Attribuzione dei costi e dei ricavi dei servizi comuni e attribuzione delle imposte dirette**

1. Nella redazione dei conti annuali separati di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) della presente direttiva, i costi di ciascun servizio comune, previa deduzione dei ricavi conseguiti dalla vendita ad altri soggetti giuridici degli stessi servizi, sono attribuiti integralmente alle attività e, nel caso che il soggetto giuridico lo ritenga opportuno, agli altri servizi comuni.

2. L'attribuzione dei costi di cui al comma 1 è eseguita dal soggetto giuridico adottando i criteri riportati nell'allegato 4 alla presente direttiva, o utilizzandone altri a propria scelta. In questo caso, i criteri devono essere coerenti con le finalità della presente direttiva. I criteri e le variazioni, specificati e motivati nella nota di commento di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c) della presente direttiva, sono preventivamente comunicati all'Autorità. Se l'Autorità non si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i criteri e le

variazioni sono tacitamente approvati.

3. Le imposte dirette a carico del soggetto giuridico sono attribuite a ciascuna attività proporzionalmente al risultato prima delle imposte, pari alla somma algebrica delle voci A, B, C, D, E del conto economico ripartito per attività e servizi comuni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) della presente direttiva.

Articolo 10 Transazioni nell'ambito di uno stesso soggetto giuridico

1. Le transazioni di beni e servizi effettuate nell'ambito di uno stesso soggetto giuridico -sono di norma valorizzate in base ai prezzi di cessione a terzi per forniture equivalenti. Il soggetto giuridico deve motivare la valorizzazione delle transazioni di maggiore entità nella nota di commento di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c) della presente direttiva, riportando volumi e prezzi medi unitari delle transazioni di maggiore entità.

2. I ricavi relativi alla cessione di energia elettrica e di servizi ausiliari nell'ambito del soggetto giuridico, fra le attività di cui all'articolo 4, comma 1, della presente direttiva, sono determinati, successivamente alla attribuzione dei costi e dei ricavi comuni di cui all'articolo 9, assegnando tassi di rendimento del capitale investito differenziati per le attività elettriche. I tassi di rendimento del capitale investito nelle singole attività elettriche vengono calcolati con il metodo del costo medio ponderato del capitale. La componente relativa alla remunerazione del capitale proprio viene calcolata utilizzando i coefficienti di rischio sistematico.

3. Il soggetto giuridico determina secondo criteri appropriati e riporta

nella nota di commento di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c), della presente direttiva il valore dei seguenti parametri utilizzati per la determinazione dei tassi di rendimento delle attività di cui alle lettere da a) ad f) dell'articolo 4, comma 1:

- a) premio per il rischio del mercato mobiliare;
- b) rapporto tra il patrimonio netto e il totale dell'attivo del soggetto giuridico;
- c) tasso medio ponderato di interesse pagato sul capitale di debito, al netto dei risparmi fiscali;
- d) rischiosità sistematica dell'investimento;
- e) il rendimento degli impieghi di capitale privi di rischio.

4. Il prezzo delle cessioni di calore dall'attività produzione ad altre attività appartenenti allo stesso soggetto giuridico viene determinato:

- a) in base al prezzo di cessione all'utenza finale, al netto dei costi di trasporto e distribuzione, per le cessioni a reti di teleriscaldamento urbano;
- b) in base al criterio del costo evitato dall'utilizzatore di calore, per le altre cessioni.

Nella nota di commento di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c) della presente direttiva, il soggetto giuridico riporta quantità e prezzi medi unitari delle cessioni effettuate nel corso dell'esercizio.

Articolo 11 Separazione contabile del bilancio consolidato del gruppo societario

1. E' fatto obbligo di redigere i conti annuali separati, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) della presente direttiva e di procedere alla disaggregazione del bilancio consolidato, predisposto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, al:

- a) soggetto giuridico che, operando in almeno una delle attività di cui all'articolo 4, comma 1 della presente direttiva, controlli soggetti giuridici operanti, direttamente e indirettamente, in almeno una di queste

attività;

b) soggetto giuridico che, pur non operando nelle attività di cui all'articolo 4, comma 1 della presente direttiva, detenga il controllo diretto di più soggetti giuridici tra i quali non sussista un rapporto di controllo e che operino in almeno una di queste attività.

2. Per le transazioni di beni e servizi effettuate nell'ambito del gruppo societario valgono le norme riportate al comma 1 del precedente articolo 10.

3. Il soggetto giuridico trasmette all'Autorità il bilancio consolidato entro trenta giorni dalla sua approvazione.

Titolo IV – Separazione contabile per il soggetto giuridico che opera unicamente in una attività del settore dell'energia elettrica

Articolo 12 Stato patrimoniale, conto economico e nota di commento

Il soggetto giuridico che opera unicamente in una attività del settore dell'energia elettrica redige:

- a) stato patrimoniale e conto economico dell'attività, ripartiti per comparti, e dei singoli servizi, in applicazione delle disposizioni di cui all'allegato 3 della presente direttiva;
- b) nota di commento dello stato patrimoniale e del conto economico, di cui alla precedente lettera a), da redigere seguendo le disposizioni previste dall'articolo 2427 del Codice civile per la compilazione della nota integrativa.

Titolo V – Disposizioni transitorie

Articolo 13 Stato patrimoniale iniziale

1. Nel primo esercizio di applicazione delle norme di separazione contabile, per la redazione dello stato patrimoniale separato di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) della presente direttiva, le poste del passivo raggruppate sotto le voci A e D, limitatamente ai debiti finanziari, vengono attribuite a ciascuna attività, servizio comune e raggruppamento di servizi comuni, nel rispetto del vincolo di quadratura dell'assetto patrimoniale di ciascuna attività.

2. Per le restanti voci dello stato patrimoniale separato di cui al comma precedente e per le voci dello stato patrimoniale di cui all'articolo 8, comma 2 della presente direttiva, il soggetto giuridico attribuisce a ciascuna attività, servizio comune o raggruppamento di servizi comuni le poste direttamente attribuibili. Successivamente a tale attribuzione diretta, il soggetto giuridico, adottando idonei criteri, procede alla ripartizione di quanto non sia stato direttamente attribuito.

Articolo 14 Attività elettro-nucleare residuale

L'Enel Spa, fino alla costituzione della società di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 79/99, è tenuta all'applicazione delle norme sulla separazione contabile e amministrativa contenute nella presente direttiva e alla redazione dei conti annuali in conformità all'articolo 8, commi 2 e 3, e all'articolo 9, con riferimento all'attività elettro-nucleare residuale.

Articolo 15 Disposizioni finali

1. Il soggetto giuridico è tenuto all'applicazione delle norme contenute nella presente direttiva a partire dalla redazione del bilancio del primo esercizio che si concluda entro il 31 dicembre 2000, tenendo conto delle disposizioni sul passaggio alla moneta unica europea.
2. In seguito a motivata richiesta, l'Autorità può differire la decorrenza delle norme contenute nella presente direttiva.
3. A far data dall'1 gennaio 2000 i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e artigianato 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997 sono revocati.
4. La presente direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Allegato 1 - Stato patrimoniale e conto economico annuali ripartiti per attività e servizi comuni

(come previsto dall'articolo 8, comma 2 della presente direttiva)

1. Lo stato patrimoniale e il conto economico ripartiti per attività e servizi comuni, redatti in conformità agli schemi di cui ai vigenti articoli 2424 e 2425 del Codice civile, devono contenere la disaggregazione per colonne descritta nei prospetti 1.1 e 1.2 riportati nel seguito.

2. Per ciascuna voce prevista dai soprarichiamati schemi del Codice civile deve essere data distinta evidenza ai valori derivanti dalle transazioni:

- a) fra attività e servizi comuni del medesimo soggetto giuridico;
- b) fra soggetti giuridici del medesimo gruppo societario.

3. Nello stato patrimoniale le poste di cui alla voce A dell'attivo e le poste di cui alla voce A del passivo non devono essere iscritte nelle colonne intestate alle attività e ai servizi comuni, ma devono essere iscritte nella colonna "non attribuibili". Le poste di cui alle voci B, C e D dell'attivo e alle voci B e C del passivo devono essere iscritte nelle colonne intestate alle attività e ai servizi comuni. Le poste relative a debiti di funzionamento di cui alla voce D del passivo, devono essere iscritte nelle colonne intestate alle attività e ai servizi comuni. Le poste relative a debiti di finanziamento di cui alla voce D del passivo, devono essere iscritte nella colonna "non attribuibili". I ratei e risconti relativi alla gestione finanziaria di cui alla voce E del passivo, devono essere iscritti nella colonna "non attribuibili". Gli altri ratei e risconti di cui alla voce E del passivo, vanno iscritti nelle colonne intestate alle attività e ai servizi comuni.

4. Nel conto economico le poste di cui alle voci A, B e la differenza tra valore e costo di produzione devono essere iscritte nelle colonne intestate alle attività e ai servizi comuni. Le poste di cui alle rimanenti voci non devono essere iscritte nelle colonne intestate alle attività e ai

servizi comuni, ma devono essere iscritte nella colonna “non attribuibili”.

5. Non è consentito procedere alla attribuzione, di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, della presente direttiva, dei costi e dei ricavi iscritti nelle colonne intestate ai servizi comuni.

Allegato 1-Prospetto 1.1

STATO PATRIMONIALE ripartito per attività e servizi comuni (in Lire ed Euro)

	Produzione	Trasmissione e dispacciamento	Proprietà di impianti di trasmissione e di teleconduzione	Distribuzione	Vendita	Attività elettriche estere	Altre attività	Servizi comuni a-d	Servizi comuni e-n	Totale	Elisioni	Non attribuibili	Totale soggetto giuridico
Attivo													
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti													
B) Immobilizzazioni													
(...)													
C) Attivo circolante													
(...)													
D) Ratei e risconti													
Passivo													
A) Patrimonio netto													
(...)													
B) Fondo per rischi e oneri													
(...)													
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro													
D) Debiti													
(...)													
E) Ratei e risconti													

Allegato 1 – Prospetto 1.2

CONTO ECONOMICO ripartito per attività e servizi comuni (in Lire ed Euro)

	Produzione	Trasmissione e dispacciamento	Proprietà di impianti di trasmissione e di teleconduzione	Distribuzione	Vendita	Attività Elettriche estere	Altre attività	Servizi comuni a-d	Servizi comuni e-n	Totale	Elisioni	Non attribuibili	Totale soggetto giuridico
A) Valore della produzione (...)													
B) Costi della produzione (...)													
Differenza tra valore e costo della produzione													
C) Proventi finanziari (...)													
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (...)													
E) Proventi e oneri straordinari (...)													
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)													
22) Imposte dirette													
Risultato dell'esercizio													

Allegato 2 - Stato patrimoniale e conto economico annuali del soggetto giuridico, riservati ad uso esclusivo dell'Autorità, ripartiti per attività e servizi comuni

(come previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera a) della presente direttiva)

1. Lo stato patrimoniale e il conto economico del soggetto giuridico, riservati ad uso esclusivo dell'Autorità, ripartiti per attività e servizi comuni e redatti in conformità agli schemi di cui ai vigenti articoli 2424 e 2425 del Codice civile, contengono in conformità allo schema descritto nei prospetti 2.1 e 2.2 riportati nel seguito, le disaggregazioni per colonne:

- produzione;
- trasmissione e dispacciamento;
- proprietà di impianti di trasmissione e di teleconduzione;
- distribuzione;
- vendita;
- attività elettriche estere;
- altre attività;
- servizi comuni da lettera a) fino a lettera d);
- servizi comuni da lettera e) fino a lettera n);
- totale;
- elisioni;
- non attribuibili;
- totale per il soggetto giuridico.

2. Per ciascuna voce prevista dai soprarichiamati schemi del Codice civile deve essere data distinta evidenza ai valori derivanti dalle transazioni:

- a) fra attività e servizi comuni del medesimo soggetto giuridico;
- b) fra soggetti giuridici del medesimo gruppo societario.

3. I costi dei servizi comuni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 della presente direttiva, devono essere attribuiti alle attività ed eventualmente agli altri servizi comuni utilizzando la voce B7) del conto economico, "Costi della produzione per servizi". I relativi ricavi sono attribuiti ai servizi comuni utilizzando la voce A1) del conto economico, "Ricavi delle vendite e delle prestazioni."

Allegato 2-Prospetto 2.1

STATO PATRIMONIALE del soggetto giuridico, ripartito per attività e servizi comuni (in Lire ed Euro)

	Produzione	Trasmissione e dispacciamento	Proprietà di impianti di trasmissione e di teleconduzione	Distribuzione	Vendita	Attività elettriche estere	Altre attività	Servizi comuni a-d	Servizi comuni e-n	Totale	Elisioni	Non attribuibili	Totale soggetto giuridico
Attivo													
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti													
B) Immobilizzazioni (...)													
C) Attivo circolante (...)													
D) Ratei e risconti													
Passivo	Produzione	Trasmissione e dispacciamento	Proprietà di impianti di trasmissione e di teleconduzione	Distribuzione	Vendita	Attività Elettriche Estere	Altre attività	Servizi comuni a-d	Servizi comuni e-n	Totale	Elisioni	Non attribuibili	Totale soggetto giuridico
C) Patrimonio netto (...)													
D) Fondo per rischi e oneri (...)													
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro													
D) Debiti (...)													
E) Ratei e risconti													

Allegato 2 – Prospetto 2.2

CONTO ECONOMICO del soggetto giuridico, ripartito per attività e servizi comuni (in Lire ed Euro)

	Produzione	Trasmissione e dispacciamento	Proprietà di impianti di trasmissione e di teleconduzione	Distribuzione	Vendita	Attività Elettriche estere	Altre attività	Servizi comuni a-d	Servizi comuni e-n	Totale	Elisioni	Non attribuibili	Totale soggetto giuridico
F) Valore della produzione (...)													
G) Costi della produzione (...)													
Differenza tra valore e costo della produzione													
H) Proventi finanziari (...)													
I) Rettifiche di valore di attività finanziarie (...)													
J) Proventi e oneri straordinari (...)													
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)													
22) Imposte dirette													
Risultato dell'esercizio													

Allegato 3 – Stato patrimoniale e conto economico annuali, riservati ad uso esclusivo dell’Autorità, delle singole attività, ripartite per comparti, e dei singoli servizi comuni (come previsto dall’articolo 8, comma 3, lettera *b*) della presente direttiva)

1. Gli stati patrimoniali annuali, riservati ad uso esclusivo dell’Autorità, per le *attività produzione, trasmissione e dispacciamento, proprietà di impianti di trasmissione e di teleconduzione, distribuzione, vendita, attività elettriche estere* devono essere redatti in conformità allo schema previsto dall’articolo 2424 del Codice civile, e integrati come indicato nel seguito:

a) ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

Voce BII-1) terreni e fabbricati;

di cui:

fabbricati non industriali;

Voce BII-2) impianti e macchinari e voce BII-5) impianti in costruzione;

di cui:

opere devolvibili;

Voce CI-1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

di cui:

materiali;

combustibili;

altre;

Voce CII-1), 2), 3), 4) crediti verso clienti, verso imprese controllate, verso imprese collegate, verso controllanti;

di cui:

crediti per fatture da emettere;

Voce CII 5) crediti verso altri;

di cui:

crediti verso Cassa conguaglio per il settore elettrico e sistemi di perequazione

b) PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

VoceB3) altri, fondi per rischi ed oneri;

di cui:

fondo ripristino opere devolvibili;

Voce D5) acconti;

di cui:

anticipi da utenti;

Voce D13) altri debiti;

di cui:

debiti verso Cassa conguaglio per il settore elettrico e sistemi di perequazione;

2. I conti economici annuali, riservati ad uso esclusivo dell’Autorità, per le *attività produzione, trasmissione e dispacciamento, proprietà di impianti di trasmissione e di teleconduzione, distribuzione, vendita, attività elettriche estere*, nonché il conto dei singoli *servizi comuni* devono essere redatti in conformità allo schema di cui all’articolo 2425 del Codice civile, e integrati come indicato nel seguito:

Voce A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

di cui:

energia elettrica a produttori;

energia elettrica all’acquirente unico;

energia elettrica al gestore della rete di trasmissione nazionale;

energia elettrica a clienti idonei:

energia elettrica a distributori;

energia elettrica a clienti grossisti;

energia elettrica a clienti finali;

energia elettrica a clienti vincolati:

forniture in BT per:

usi domestici;

illuminazione pubblica;

altri usi;

forniture in MT per:

illuminazione pubblica;

altri usi;

forniture in AT/AAT;

esportazioni di energia elettrica;

servizi ausiliari;

corrispettivi di potenza, di vettoriamento e trasformazioni;

riconciliazioni di vettoriamento;

corrispettivi per uso del sistema;

contributi di allacciamento:

forniture in BT e MT;

forniture in AT e AAT;

diritti fissi;

canoni per impianti di trasmissione e di teleconduzione:

a soggetti operanti nel settore elettrico;

ad altri soggetti;

calore;

servizi comuni;

Voce A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi n
conto esercizio;

di cui:

contributi in conto esercizio da Cassa conguaglio per il settore elettrico e sistemi di perequazione;

Voce B6) costi per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci;
di cui:

acquisti di energia elettrica:

da attività del medesimo soggetto giuridico;

da produttori nazionali;

da fonti rinnovabili di cui all'articolo 11

del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

da altre fonti rinnovabili;

dall'acquirente unico;

dal gestore della rete di trasmissione nazionale;

da clienti grossisti;

da importazioni;

acquisti di combustibili per la produzione di energia elettrica:

carbone;

olio combustibile;

gas naturale;

altri;

Voce B7) costi per servizi;

di cui:

servizi ausiliari;

corrispettivi di potenza, di vettoriamento e trasformazioni;

riconciliazioni di vettoriamento;

corrispettivi per uso del sistema;

allacciamenti;

servizi comuni;

Voce B8) per godimento di beni di terzi;

di cui:

affitto impianti di trasmissione e teleconduzione;

Voce B10) b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

di cui:

ammortamento tecnico-economico;

ammortamento fiscale;

ammortamento finanziario;

Voce B11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci;

di cui:

materiali;

combustibili;

altro;

Voce B14) oneri diversi di gestione;

di cui:

canoni per uso idroelettrico, contributi comuni montani;

derivazioni, tasse, licenze ed altri canoni;

3. Per la ripartizione in comparti dello stato patrimoniale e del conto economico annuali dell'*attività produzione* devono essere utilizzate le seguenti colonne:

- impianti termoelettrici;
- impianti di cogenerazione;
- impianti con utilizzo di fonti rinnovabili di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99
- altri impianti con utilizzo di fonti rinnovabili;
- valori non direttamente attribuibili;
- totale.

Accanto alla colonna "totale" deve essere evidenziata una colonna "di cui impianti incentivati", nella quale riportare i valori relativi a tale tipologia di impianti.

Gli impianti ripotenziati che utilizzano fonti rinnovabili di cui all'articolo 11, del decreto legislativo n. 79/99, devono essere inseriti nella colonna "impianti con utilizzo di fonti rinnovabili di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99". Per tali impianti, in ciascun esercizio, deve essere evidenziata la quota riferibile alla producibilità aggiuntiva.

4. Per la ripartizione in comparti dello stato patrimoniale e del conto economico annuali dell'*attività trasmissione e dispacciamento* devono essere utilizzate le seguenti colonne:

- trasmissione;
- dispacciamento;
- valori non direttamente attribuibili;
- totale.

5. Per la ripartizione in comparti dello stato patrimoniale e del conto economico annuali dell'*attività proprietà di impianti di trasmissione e di teleconduzione* devono essere utilizzate le seguenti colonne:

- linee elettriche e stazioni di trasformazione;
- impianti di teleconduzione;
- valori non direttamente attribuibili;
- totale.

6. Per la ripartizione in comparti dello stato patrimoniale e del conto economico annuali dell'*attività distribuzione* devono essere utilizzate le seguenti colonne:

- impianti in AAT;
- impianti in AT;
- impianti in MT;
- impianti in BT;
- impianti di teleconduzione;
- valori non direttamente attribuibili;

- totale.

7. Per la ripartizione in comparti dello stato patrimoniale e del conto economico annuali dell'*attività vendita* devono essere utilizzate le seguenti colonne:

- commercializzazione e gestione di contratti con clienti idonei;
- commercializzazione e gestione di contratti con acquirente unico;
- commercializzazione e gestione di contratti con clienti vincolati;
- valori non direttamente attribuibili;
- totale.

8. Lo stato patrimoniale e il conto economico annuali, riservati all'Autorità, per singoli *servizi comuni* devono essere disaggregati per colonne come segue:

- a) pianificazione e controllo di gestione, contabilità generale e di gestione, revisione contabile interna ed esterna;
- b) finanza ordinaria e straordinaria;
- c) funzionamento degli organi legali e societari, inclusi presidenza, direzione generale, segreteria generale e protocollo, servizi legale e fiscale, studi economici, *marketing* e relazioni esterne;
- d) servizi del personale e delle risorse umane;
- totale servizi comuni da lettera a) fino a lettera d);

- e) approvvigionamenti, acquisti, trasporti e logistica;
- f) ricerca e sviluppo;
- g) servizi commerciali e di vendita;
- h) servizi di ingegneria e costruzione;
- i) servizi immobiliari;
- j) servizi informatici;
- k) servizi tecnici e di manutenzione;
- l) servizi di telecomunicazione;

- m) servizi condivisi da generazione e cogenerazione;
- n) altri servizi non compresi;
- totale servizi comuni da lettera e) fino a lettera n);
- totale servizi comuni.

9. Per ciascuna voce degli schemi tipo devono essere indicati i valori derivanti dalle transazioni:

- fra attività e servizi comuni del medesimo soggetto giuridico;
- fra soggetti giuridici del medesimo gruppo societario.

10. I costi dei servizi comuni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 della presente direttiva, devono essere attribuiti ai comparti, ed eventualmente, agli altri servizi comuni utilizzando la voce B7) del conto economico, "costi per servizi"; i relativi ricavi sono attribuiti ai servizi comuni utilizzando la voce A1) del conto economico, "ricavi delle vendite e delle prestazioni."

Allegato 4 -Criteri per la ripartizione dei servizi comuni

(come previsto dall'articolo 9 della presente direttiva)

1. I costi comuni del servizio di pianificazione e controllo di gestione, contabilità generale e di gestione, revisione contabile interna ed esterna, possono essere attribuiti in base al volume dei ricavi;
2. Gli oneri di finanza ordinaria possono essere imputati in modo tale che l'onere medio attribuito a ciascuna attività non superi il tasso di interesse a titolo oneroso che il soggetto giuridico ha negoziato nel corso dell'esercizio per le operazioni di finanza ordinaria;
3. I contributi in conto interessi sui finanziamenti possono costituire ragione di riduzione dell'entità dell'onere finanziario attribuito alle singole attività con le stesse modalità di cui al punto precedente;
4. I contributi in conto esercizio possono essere imputati al servizio comune di finanza ordinaria e straordinaria e possono, successivamente, essere attribuiti alle attività in relazione alla natura del contributo ricevuto e, in assenza di specificazione di destinazione nell'atto di assegnazione del contributo, in proporzione al valore dei costi direttamente attribuiti;
5. I costi concernenti le operazioni di finanza straordinaria per investimenti che non sono attribuibili alla singola attività possono essere imputati in proporzione agli impieghi resi possibili alla singola attività dall'operazione di finanziamento, allo stesso tasso negoziato con il soggetto finanziatore;
6. I costi di funzionamento degli organi legali e societari, inclusi presidenza, direzione generale, segreteria generale e protocollo, servizi legale e fiscale, studi economici, marketing e relazioni esterne, possono essere ripartiti in base al volume dei ricavi;
7. I costi comuni dei servizi del personale e delle risorse umane possono essere ripartiti in base al numero degli addetti in forza a ciascuna attività;

8. I costi del servizio di approvvigionamenti, acquisti, trasporti e logistica, e dei servizi di telecomunicazioni, possono essere imputati in base all'effettivo utilizzo;
9. I costi di ricerca e sviluppo, dei servizi di ingegneria e di costruzione e dei servizi tecnici e di manutenzione, ove non direttamente imputabili alla singola attività, possono essere attribuiti in base al valore relativo della specifica commessa per ciascuna attività;
10. I costi dei servizi commerciali e di vendita possono essere attribuiti in funzione del numero e della rilevanza delle operazioni effettuate;
11. I costi dei servizi immobiliari possono essere imputati in funzione dei metri quadrati utilizzati, tenuto conto anche della percentuale dei costi pertinenti le superfici comuni degli immobili;
12. I costi dei servizi informatici possono essere attribuiti in base al costo del personale destinato alla prestazione a favore della singola attività per le prestazioni di analisi, di assistenza alla programmazione, manutenzione e sviluppo dei programmi anche di rete ed assimilabili; i costi concernenti l'utilizzo di sistemi di hardware e software comuni e dei sistemi di rete possono essere ripartiti in base al grado di impegno e ai tempi di utilizzo dei sistemi informatici comuni;
13. I costi dei servizi condivisi da generazione e cogenerazione possono essere attribuiti alla produzione o alle altre attività in funzione del costo totale dei combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica, così come risulta dall'aggregazione delle poste relative ai costi di combustibile per la produzione di energia elettrica di cui alla voce B6) del conto economico.